

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice documento
SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	1/10	Q3000011

INDICE

1.	Premessa	2
2.	Prezzi e spese di trasporto	2
3.	Fatturazione e pagamenti.....	3
4.	Tempi di consegna	3
5.	Passaggio della proprietà e dei rischi	3
6.	Imballaggio	4
7.	Ricevimento, controllo, accettazione della merce e gestione non conformità.....	4
8.	Indicazioni logistiche.....	5
9.	Garanzia.....	5
10.	Responsabilità e assicurazione.....	6
11.	Subappalto e cessione del credito	6
12.	Riservatezza	7
13.	Proprietà intellettuale e industriale	8
14.	Rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.....	8
15.	Divieto di sfruttamento del lavoro minorile.....	9
16.	Legge e foro competente	9

02	00	13/10/2020	Nuova Emissione	OS (TEN)	GM (BBL)	GM (ZFA)
Ed.	Rev.	Data	Descrizione modifica	Emesso	Verificato	Approvato

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	2/10	Q3000011

1. Premessa

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura valgono a tempo indeterminato per tutti gli ordini di acquisto (siano essi di campionatura che di conto lavoro, ecc. come descritti nei capitolati tecnici di fornitura, il tutto di seguito anche solo l'Ordine) emessi da Zanardi Fonderie S.p.A. (di seguito anche solo "Zanardi") nei confronti del Fornitore e, ove necessario e possibile, vengono integrate dagli specifici Capitolati Tecnici di Fornitura (di seguito anche solo "CTF") relativi alle varie tipologie di beni o servizio (di seguito, anche solo i "Beni"). Le presenti Condizioni Generali di Fornitura, l'Ordine, i CTF ad esso relativi ed ogni altro documento ancillare alla Fornitura formano il contratto tra le Parti (di seguito, il "Contratto").
- 1.2 Eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Fornitura, come eventuali clausole aggiuntive, incluse riserve relative a prezzi o tassi di cambio, e in particolare le Condizioni Generali di Vendita del Fornitore, sono valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da Zanardi.
- 1.3 Saranno considerati vincolanti i soli ordini ricevuti per iscritto (lettera o e-mail): ordini verbali e telefonici così come eventuali modifiche ed aggiunte ad ordini preesistenti sono da considerarsi vincolanti solo se formalmente confermati per iscritto da Zanardi.
- 1.4 L'Ordine e i CTF ad esso relativi si intendono accettati dal Fornitore con il ricevimento da parte della Zanardi della loro sottoscrizione per conferma da parte del Fornitore oppure, in mancanza, decorsi 3 (tre) giorni dalla loro ricezione da parte del Fornitore senza che sia pervenuta a Zanardi alcuna richiesta di modifica. L'accettazione dell'Ordine e/o dei CTF comporta anche tacita accettazione delle Presenti Condizioni Generali. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura richiesta nell'Ordine medesimo varrà quale tacita accettazione dell'Ordine, dei CTF ad esso relativi e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
- 1.5 L'accettazione, espressa o tacita, del Contratto da parte del Fornitore costituisce rinuncia da parte del medesimo all'applicazione delle proprie condizioni di vendita, generali e particolari. Zanardi non riconosce accordi o impegni verbali dei propri funzionari o rappresentanti e pertanto eventuali deroghe al Contratto dovranno essere convenute per iscritto.
- 1.6 Il Contratto supera e sostituisce ogni precedente intesa intercorsa tra le Parti avente il medesimo oggetto.

2. Prezzi e spese di trasporto

- 2.1 Se non diversamente concordato, il prezzo s'intende fisso e non modificabile, non soggetto a revisioni od aumenti, né ad adeguamenti risultanti da variazione dei tassi di cambio e s'intende "franco tutti i diritti – DDP (INCOTERMS 2020 e sue eventuali modificazioni)" presso il luogo di consegna dei Beni indicato nell'Ordine.
- 2.2 Il prezzo s'intende incluso di imballaggio e di ogni costo, rischio o profitto connesso all'esecuzione dell'Ordine: nessun onere aggiuntivo è ammesso se non previamente concordato per iscritto da Zanardi e indicato nell'Ordine. Ogni maggiore onere s'intende a carico del Fornitore, salvo diverso accordo scritto.
- 2.3 Nel caso di ordini di acquisto senza prezzi di riferimento o contenenti solamente prezzi indicativi, la Zanardi si riserva il diritto di accettare i prezzi a seguito del ricevimento della relativa conferma d'Ordine.
- 2.4 Se non diversamente concordato, tutte le spese relative a imballaggio, trasporto, tasse e dazi doganali, restrizioni di peso e misure, e tutte le altre eventuali spese di spedizione e consegna non menzionate nelle presenti condizioni di acquisto sono a carico del Fornitore.

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	3/10	Q3000011

3. Fatturazione e pagamenti

- 3.1 Le istruzioni per l'invio delle fatture sono riportate nell'Ordine. Le fatture dovranno contenere numero o riferimento dell'Ordine, quantità e descrizione dei Beni, data e riferimento del documento di trasporto e prezzo dettagliato. Le fatture dovranno inoltre essere accompagnate dall' eventuale documentazione di supporto indicata sull'Ordine.
- 3.2 Salvo diversi accordi, il Fornitore non potrà richiedere il pagamento di prestazioni non ancora effettuate o per Beni non conformi all'Ordine e ai relativi CTF.
- 3.3 Le fatture non conformi alle condizioni di cui sopra saranno ritenute non valide e pertanto non pagate.

4. Tempi di consegna

- 4.1 Le date ed i tempi di consegna sono specificate nell'Ordine o nel programma di consegna fornito da Zanardi. Con l'accettazione dell'Ordine, o la sua esecuzione, il Fornitore si assume l'impegno irrevocabile a rispettare rigorosamente tempi, modalità e date di consegna indicate nell'Ordine che sono da intendersi perentori e d'importanza essenziale per Zanardi. Ogni variazione rispetto ai suddetti tempi di consegna dovrà essere indicata dal Fornitore nella conferma d'Ordine e soggetto ad approvazione scritta di Zanardi.
- 4.2 Il mancato rispetto dei tempi, delle date e delle modalità di consegna indicati nell'Ordine legittima Zanardi alla risoluzione immediata del Contratto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. ed al risarcimento di ogni danno, spesa, costo ed onere conseguente da parte del Fornitore. In caso di ritardo nella consegna dei Beni, verrà applicata una penale in percentuale sul valore dei Beni non consegnati per ogni giorno di ritardo, nella misura indicata nei CTF o con separato accordo tra le Parti.
- 4.3 Le consegne effettuate in disaccordo con i termini stabiliti nell'Ordine, salvo diverso accordo iscritto tra le Parti, non saranno accettate e saranno considerate, ai fini del pagamento, come avvenute nei termini più favorevoli a Zanardi. In particolare, consegne in ritardo avvenute negli ultimi due giorni del mese avranno decorrenza del pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo.
- 4.4 Il Fornitore non avrà diritto ad alcun beneficio in relazione alle consegne anticipate.
- 4.5 Consegne parziali e consegne anticipate oltre i 5 gg richiedono il preventivo consenso scritto della Zanardi
- 4.6 Il Fornitore informerà prontamente Zanardi per iscritto e dettagliatamente di ogni evento che possa ritardare l'esecuzione dell'Ordine senza tuttavia perciò essere autorizzato a richiedere ed ottenere una proroga dei predetti tempi e modalità di consegna. Il Fornitore adotterà ogni misura atta a minimizzare il ritardo nella consegna e le conseguenze del ritardo.
- 4.7 Le consegne effettuate tramite corriere saranno considerate valide solo se il bollettino di consegna sarà debitamente controfirmato da personale autorizzato della Zanardi Fonderie S.p.A. Le consegne dovranno essere effettuate nel luogo di ricevimento indicato sull' Ordine. In difetto di quanto prescritto al presente articolo Zanardi avrà diritto alla risoluzione immediata del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., effettuata mediante comunicazione scritta con ricevuta di ritorno, nonché il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

5. Passaggio della proprietà e dei rischi

- 5.1 Il diritto di proprietà ed il rischio relativi ai Beni acquistati passa dal Fornitore a Zanardi quando i Beni vengono consegnati, presso lo stabilimento di Zanardi, salvo diverso accordo tra le Parti.

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	4/10	Q3000011

6. Imballaggio

- 6.1 Il Fornitore dovrà fornire i Beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei Beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i Beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico e scarico, condizioni di trasporto o di stoccaggio, vibrazioni o shocks, ecc...
- 6.2 Ove reso possibile dalla natura del Bene, i Beni dovranno essere impacchettati, imballati, marcati e comunque preparati per la consegna con modalità che siano conformi ad una buona pratica commerciale, accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe e adeguate ad assicurare la consegna dei medesimi integri alla destinazione indicata.
- 6.3 Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite per iscritto dalla Zanardi.
- 6.4 Il Fornitore sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni danno ai Beni o per qualsiasi spesa extra dovuta ad imballaggio, numerazione ed etichettatura incorretta od inadeguata.
- 6.5 Salvo diversa pattuizione il trasporto dei Beni sarà a rischio e carico del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore provvederà ad assicurare adeguatamente i Beni fino all'arrivo dei Beni stessi presso lo stabilimento della Zanardi.
- 6.6 Nessuna responsabilità verrà assunta da Zanardi per Beni forniti per errore anche se consegnati e tenuti nei magazzini della Zanardi.

7. Ricevimento, controllo, accettazione della merce e gestione non conformità

Zanardi controlla e verifica i Beni acquistati in due fasi distinte denominate "Ricevimento" ed "Accettazione".

- 7.1 Zanardi potrà contestare vizi o non conformità del Bene entro tre mesi dalla ricezione del Bene o dalla scoperta dei vizi o delle non conformità del medesimo.
- 7.2 L'effettuazione di eventuali pagamenti e/o l'eventuale accettazione dei Beni non implica la rinuncia da parte della Zanardi ad avvalersi di quanto previsto dalla legge nel caso di merce difettosa.
- 7.3 I Beni devono essere accompagnati dalla documentazione indicata negli specifici Capitolati Tecnici di Fornitura (es. certificato di conformità, certificati di collaudo relativi alle prove effettuate prima della consegna ecc.).
- 7.4 In caso di messa in opera di macchinari non verrà fornito nessun tipo di assistenza, sia di utensili che di manovalanza a meno di specifico accordo scritto tra il Fornitore e Zanardi.
- 7.5 I Beni si intendono consegnati in deposito e custodia, fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, fino all'avvenuto collaudo ed accettazione.
- 7.6 Zanardi avrà il diritto di rifiutare i Beni non conformi all'Ordine ed alle specifiche tecniche ed ai requisiti applicabili descritti negli appositi Capitolati Tecnici di Fornitura (CTF) nonché di sospendere il pagamento del loro prezzo fino all'avvenuta soluzione (tramite sostituzione o riparazione) della non conformità dei Beni rispetto all'Ordine ed ai CTF, con addebito al Fornitore di tutti i costi sostenuti per la soluzione della stessa.
- 7.7 La mancata accettazione dei Beni sarà notificata al Fornitore per iscritto attraverso l'emissione di una nota di Non Conformità Fornitore (NCF): le spese di gestione dell'eventuale notifica di un difetto attraverso l'emissione di una NCF potranno essere addebitate al Fornitore nella misura massima di 100 € a discrezione della Zanardi.

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	5/10	Q3000011

- 7.8 In caso di respingimento dei Beni il Fornitore dovrà a proprie spese ritirare i Beni consegnati e non accettati entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione. Decorso il predetto termine, Zanardi restituirà i Beni al Fornitore addebitando le spese a quest'ultimo.
- 7.9 L'eventuale pagamento anticipato non costituirà accettazione dei Beni da parte di Zanardi.
- 7.10 Il Fornitore accetta e consente che, durante l'esecuzione dell'Ordine, Zanardi avrà il diritto di accedere agli stabilimenti del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltanti, previo preavviso, al fine di verificare il processo di produzione o per fornire speciali istruzioni, nonché per controllare o testare i Beni, utilizzando gli strumenti di controllo e di verifica del Fornitore avvalendosi anche del personale di quest'ultimo. Tali ispezioni non ridurranno in alcun caso le responsabilità del Fornitore sancite dal Contratto e dalla normativa applicabile.

8. Indicazioni logistiche

- 8.1 Il Fornitore dovrà rispettare le indicazioni logistiche contenute nell'Ordine.

9. Garanzia

- 9.1 Il Fornitore garantisce che i Beni saranno consegnati liberi da pegni e da qualsiasi vincolo personale o reale in favore del Fornitore o di terzi.
- 9.2 Il Fornitore garantisce che i Beni sono conformi a quanto indicato nell'Ordine e più in generale nel Contratto: in particolare, il Fornitore garantisce che i Beni ordinati sono privi di difetti che possano pregiudicarne il valore o la destinazione d'uso per cui essi sono forniti e sono conformi a quanto richiesto da Zanardi nel Contratto. Il Fornitore altresì garantisce che i Beni forniti sono fabbricati a regola d'arte, della migliore manifattura e qualità nonché conformi alle caratteristiche e alle specifiche eventualmente fornite dalla Zanardi.
- 9.3 I Beni sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili nel luogo di destinazione dei Beni indicato nell'Ordine o, in mancanza di tale indicazione, nel luogo in cui ha sede Zanardi
- 9.4 Il Fornitore prende atto ed accetta che in caso di merce difettosa potrà applicarsi la legge del luogo di destinazione di tali Beni e manleverà e terrà indenne Zanardi da ogni eventuale pregiudizio causato a persone o cose dai Beni per i quali, ai sensi della legge applicabile, sia contestato un difetto di produzione riconducibile a fatto o omissione del Fornitore.
- 9.5 Il Fornitore si impegna a riparare - ove ciò possa ricondurlo alle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel CTF o comunque per iscritto da Zanardi - o a sostituire, in caso contrario, il Bene difettoso o non conforme, a proprie spese entro e non oltre il periodo di tempo stabilito al punto 9.8, pena la risoluzione del Contratto con effetto immediato ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c..
- 9.6 In caso di particolare urgenza o qualora il Fornitore non adempia al proprio obbligo di rimediare al difetto del Bene o di sostituire il Bene difettoso o non conforme, Zanardi si riserva altresì il diritto di correggere o far correggere i difetti riscontrati o a sostituire il Bene, il tutto a spese del Fornitore.
- 9.7 Il Fornitore s'impegna a risarcire Zanardi da ogni pregiudizio causato a quest'ultima o a terzi dai Beni difettosi o non conformi al Contratto, compresi i costi delle operazioni di smontaggio del Bene non conforme e di montaggio del Bene corretto o sostitutivo.
- 9.8 Se non diversamente concordato, la garanzia avrà una durata di 24 mesi a partire dal ricevimento del Bene presso lo stabilimento di Zanardi o presso il diverso luogo indicato nell'Ordine. Qualora le Parti

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	6/10	Q3000011

avessero concordato di effettuare un test di approvazione, il periodo di garanzia inizierà dalla data della firma del protocollo di accettazione del Bene da parte di Zanardi

9.9 Beni difettosi e/o parti di essi rimarranno a disposizione di Zanardi fino al momento della loro sostituzione o della risoluzione del Contratto in essere.

9.10 Dalla data di riparazione o sostituzione del Bene difettoso o non conforme decorrerà, sul Bene riparato o sostitutivo, il medesimo periodo di garanzia di cui al precedente articolo 9.8.

10. Responsabilità e assicurazione

10.1 Il Fornitore sarà responsabile verso la Zanardi e manleverà e terrà indenne la stessa rispetto a qualsiasi danno, perdita, rivendicazione o azione legale promossa da terzi in conseguenza della fornitura di Beni difettosi o non conformi al Contratto.

10.2 Impregiudicato il diritto di Zanardi al diretto risarcimento del maggior danno, il Fornitore è tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa a copertura mondiale per ogni caso di infortunio, malattia, morte e/o danni a cose o persone causate direttamente o indirettamente dai Beni, ed una per ogni caso di smontaggio di Beni difettosi o non conformi e montaggio di materiale corretto o sostitutivo.

10.3 Il Fornitore si impegna, assumendo a proprio carico gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

10.4 Il Fornitore si obbliga altresì ad adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni nei confronti del proprio personale e ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del Contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi; il Fornitore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

10.5 Il Fornitore si impegna altresì ad adempiere con puntualità alle obbligazioni derivanti a qualsivoglia titolo nei confronti dei propri fornitori e collaboratori, manlevando e mantenendo indenne Zanardi da ogni eventuale richiesta monitoria o risarcitoria a riguardo svolta dai medesimi.

10.6 Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al punto 10.3. sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare a Zanardi dal comportamento dello stesso nella gestione dei rapporti con il proprio personale e nei confronti dei propri fornitori.

10.7 Zanardi avrà il diritto di porre in compensazione con il prezzo dei Beni e con quant'altro dovuto al Fornitore, ogni eventuale pagamento effettuato ai creditori del Fornitore.

11. Subappalto e cessione del credito

11.1 Il Fornitore non può cedere e/o subappaltare, neppure a titolo gratuito, totalmente o parzialmente, il Contratto, salvo espresso accordo scritto con Zanardi. In tale caso, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal subappalto nei confronti della società subappaltatrice, tenendo quindi indenne da qualsivoglia pretesa di pagamento, di indennizzo e/o risarcimento Zanardi.

11.2 L'eventuale suddetta autorizzazione alla cessione o al subappalto non solleva in alcun modo il Fornitore dalle sue responsabilità verso Zanardi relativamente all'adempimento di quanto stabilito nel Contratto e dovrà garantire e manlevare Zanardi da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	7/10	Q3000011

dei subappaltanti e dei loro collaboratori. Nonostante l'eventuale autorizzazione al subappalto, il Fornitore resterà pertanto il solo responsabile verso Zanardi per l'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto. Ove il Fornitore intendesse sostituire il proprio subfornitore, tale variazione deve essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo a Zanardi e autorizzata da Zanardi;

- 11.3 Il Fornitore si obbliga a non cedere i crediti maturati nei confronti di Zanardi in ogni caso e con qualsiasi forma giuridica.
- 11.4 Il mancato esercizio, ad opera di ciascuna Parte, dei diritti derivanti da qualsiasi clausola del Contratto, non potrà interpretarsi come rinuncia a tali clausole o al diritto di detta Parte di applicare una o qualsiasi disposizione qui prevista.
- 11.5 Nel caso in cui una o più clausole del Contratto fossero per qualsiasi motivo nulle, annullate, invalide, inapplicabili o inefficaci a qualsiasi titolo, esse si avranno per non apposte e ciò non inficerà la validità e l'applicabilità di alcun'altra disposizione di cui al Contratto.
- 11.6 Il Fornitore si impegna per sé e per i propri collaboratori a conoscere e rispettare pienamente ogni disposizione emanata dalle Pubbliche Autorità competenti e solleverà e manterrà indenne Zanardi da ogni conseguenza pregiudizievole a riguardo.
- 11.7 L'eventuale mutamento della compagine sociale di controllo del Fornitore, diretto od indiretto, o la cessione della sua società o azienda darà diritto a Zanardi di risolvere il Contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r..
- 11.8 Nei casi previsti ai precedenti articoli e fermi gli adempimenti ivi previsti, è cura ed onere del Fornitore verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dei propri subappaltatori (inclusi lavoratori autonomi). Il Fornitore è tenuto a trasmettere la documentazione comprovante tale situazione a Zanardi

12. Riservatezza

- 12.1 Ogni dato, disegno, macchinario o altro materiale e informazione che siano forniti da Zanardi oppure dal Fornitore ma pagati da Zanardi come parte del prezzo dei Beni, saranno di proprietà esclusiva di Zanardi e saranno considerati informazione riservate e confidenziali di Zanardi.
- 12.2 Il Fornitore si impegna in proprio e per i suoi dipendenti, collaboratori e subappaltatori a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui sopra, nonché ogni altro materiale o informazione riservati, di proprietà di Zanardi, ricevute ai fini dell'Ordine.
- 12.3 Qualora le suddette informazioni riservate contenessero anche solo parzialmente dati personali in possesso o disponibilità di Zanardi in forza di autonomi trattamenti, il Fornitore dovrà trattarli ai sensi dell'articolo 14 seguente e potrà farne consultazione per i soli fini del Contratto e nei limiti di quanto strettamente necessario, senza alcuna possibilità di effettuare trattamenti differenti. Qualora la consultazione dei suddetti dati avvenga tramite consegna di documentazione cartacea o supporti informatici o tramite accesso a sistemi informatici di qualsiasi natura, è espressamente esclusa la possibilità per il Fornitore di effettuare copie dei suddetti dati personali. Una volta conclusa la consultazione per gli scopi di cui al Contratto, il Fornitore dovrà restituire la documentazione o cancellare gli eventuali files rimasti in sua disponibilità.
- 12.4 Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta ed orale concernente l'Ordine o i suoi dettagli è soggetta alla preventiva autorizzazione scritta di Zanardi ed in ogni caso potrà essere utilizzata ai soli fini dell'Ordine.

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	8/10	Q3000011

- 12.5 Non appena completata la fornitura convenuta nell'Ordine, il Fornitore restituirà a Zanardi a prima sua richiesta, tutti i documenti, riservati o meno, attinenti all'Ordine, senza poterne conservare copia, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge, salvo espresso accordo scritto.
- 12.6 Il Fornitore non potrà usare i campioni dei materiali eventualmente ricevuti da Zanardi (o dai soggetti da essa incaricati) per scopi diversi dalla fornitura di cui all'Ordine, analizzare o effettuare *reverse engineering*, o lasciare che terzi effettuino analisi o *reverse engineering* sui suddetti campioni, al fine di determinarne la struttura e/o composizione.
- 12.7 L'inadempimento del Fornitore ad uno o più degli obblighi sanciti dal presente articolo 12 legittimerà Zanardi a risolvere il Contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo ed onere.

13. Proprietà intellettuale e industriale

- 13.1 Il Fornitore garantisce che i Beni oggetto del Contratto non violano alcun diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi e terrà Zanardi manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti da terze parti.
- 13.2 Qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta al presente articolo, o la promozione di tale azione sia probabile, il Fornitore dovrà mettere Zanardi ed il suo cliente finale nella condizione di continuare a usare il Bene o il prodotto contenente il Bene ovvero, a scelta del Fornitore, fornire un altro Bene con funzionalità sostanzialmente analoghe a quelle del Bene oggetto di contestazione.
- 13.3 Fermo quanto sopra, qualora un terzo agisca contro Zanardi ovvero contro il cliente finale del medesimo sostenendo che un Bene, o un prodotto di contenente un Bene, fornito da Zanardi al Cliente, violi suoi brevetti o suoi diritti d'autore, il Fornitore assumerà, a proprie spese, le difese sia di Zanardi sia del cliente finale di Zanardi medesimo sostenendone tutti i costi, i danni e le spese legali sostenute da Zanardi e/o dal cliente finale di Zanardi
- 13.4 Quanto previsto ai precedenti commi non trova applicazione nell'ipotesi in cui il Contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di Beni di uso comune normalmente in commercio e come tali notoriamente non oggetto di tutela di diritto di proprietà intellettuale ed industriale.

14. Rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali

- 14.1 Il Fornitore si impegna ad ottemperare, nel corso della esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, alle previsioni vigenti del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), dei provvedimenti del Garante Privacy, e del D. Lgs. n. 196/2003 e/o successive integrazioni.
- 14.2 Il Fornitore accetta di essere nominato Responsabile del Trattamento ai sensi degli artt. 4 n. 8 e 28 del Reg. UE 2016/679, da intendersi qui richiamati. In particolare, il Fornitore assicura e garantisce di aver adeguatamente istruito i propri incaricati e di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative previste dall'art. 32 Reg. UE 2016/679 per la protezione dei Dati Personali.
- 14.3 Il Fornitore, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto di Zanardi, si obbliga a:
- trattare tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione delle attività inerenti il Contratto e solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite da Zanardi;
 - non trasferire i suddetti dati personali a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia specificatamente autorizzata da Zanardi per iscritto;

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	9/10	Q3000011

- non trattare o utilizzare i dati personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari all'esecuzione delle attività inerenti alle presenti Condizioni Generali di Fornitura;
- non trattare i dati personali per finalità proprie.

14.4 Il Fornitore ai fini del presente Contratto, si impegna a mantenere a qualsivoglia titolo manlevato ed indenne Zanardi da qualsiasi danno o rivalsa in merito alla mancata osservanza, attuazione ovvero violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

15. Divieto di sfruttamento del lavoro minorile

15.1 Poiché la Zanardi intende intrattenere rapporti esclusivamente con imprese che garantiscano il rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza secondo i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, il Fornitore assicura e garantisce che i beni e/o i servizi contemplati dal Contratto non sono e non saranno ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all'estero, mediante prestazione di lavoro minorile:

- sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta dei minori, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento;
- che risulti essere – per la sua natura o per le condizioni nelle quali è prestato – suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;
- da parte di soggetti di età inferiore a quella prevista per l'avviamento al lavoro dalle norme del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore ai 14 (quattordici) anni, fatte salve le sole eccezioni espressamente previste dalla convenzione OIL nn. 138 del 1973; 59 del 1937 e 5 del 1919 (per India e Cina: 12 anni);

15.2 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente i principi di cui al precedente paragrafo ed a farli osservare da qualsivoglia terzo con il quale intrattenga rapporti per l'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, inserendo nei relativi contratti una clausola di contenuto corrispondente a quella che precede, verificandone l'osservanza;

15.3 La Zanardi si riserva il diritto di risolvere il Contratto, con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata a.r. in ogni ipotesi nella quale i beni che ne costituiscono oggetto risultino essere stati ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all'estero, in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

16. Legge e foro competente

16.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili.

16.2 Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà di competenza del Tribunale di Verona che le parti eleggono in questa sede quale foro competente in via esclusiva.

Servizio	Titolo	N° pagina	Codice capitolato
Sistema qualità SQAQ	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	10/10	Q3000011

Zanardi Fonderie S.p.A.

Il Fornitore

Luogo

Data

Luogo

Data

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c. e seguenti, il Fornitore dichiara di aver letto e di accettare espressamente il contenuto degli articoli di seguito elencati: 1.4 (Accettazione tacita); 1.5 (Rinuncia); 1.6 (accordi precedenti); 4.2, 4.7, 9.5, 11.6, 11.7, 12.6, 15.3 (Clausola risolutiva espressa); 6.4 (Responsabilità del Fornitore); 6.6 (Limitazioni di responsabilità); 4.2 (Penale in caso di ritardo); 7.1 (Denuncia dei vizi); 7.7 (Sospensione dei pagamenti); 9.4, 10.1, 10.5, 11.2, 13.1, 14.6 (Manleva); 4.3 (Consegne); 9 (Garanzia); 10.7 (Compensazione); 11 (Divieto di cessione e subappalto); 12 (Riservatezza); 14 (Tutela dei dati personali); 15 (Lavoro minorile); 16 (Legge applicabile e Foro Competente).

Il Fornitore
